

Estratto del REGOLAMENTO d'ISTITUTO

(aggiornato al 14 ottobre 2019)

ORGANIZZAZIONE

Art. 1 - NORME COMUNI DI COMPORTAMENTO

1. Al suono della campana di inizio della lezione gli allievi devono trovarsi nell'aula indicata dall'orario con tutto il materiale occorrente.
2. Ogni classe è responsabile di arredi, ambienti, aule, laboratori e servizi, in cui si svolge la propria attività didattica. Gli alunni oltre ad avere la massima cura nell'uso di arredi, strumenti e macchine sono tenuti a segnalare tempestivamente all'insegnante eventuali danni o rotture rilevate. Allo stesso modo devono segnalare ogni evento che possa dare origine a situazioni pericolose.
3. Nel trasferimento degli alunni dalle aule ai laboratori, gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento sempre corretto e disciplinato; i docenti sono tenuti a vigilare su tale comportamento.
4. Qualora il trasferimento degli alunni comporti l'uscita dall'Istituto, i docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni e svolgere un'adeguata vigilanza in itinere senza consentire agli allievi l'utilizzo di eventuali mezzi di locomozione.
5. Gli studenti della sede Dall'Aglio che si devono recare in segreteria e/o in biblioteca d'Istituto devono firmare sull'apposito registro conservato dai collaboratori scolastici l'uscita, il rientro e il motivo.
6. L'accesso degli studenti alle due sedi (Cattaneo - Dall'Aglio), durante l'orario scolastico, è consentito per motivi inerenti l'attività didattica e istituzionale, previa autorizzazione dei docenti. Durante l'intervallo è consentito lo spostamento degli studenti limitatamente al cortile e all'atrio della sede Dall'Aglio per accedere eventualmente al bar didattico dell'Istituto "N.Mandela".
7. In tutte le aule e nei laboratori e' tassativamente vietato consumare cibi e bevande.
8. Gli studenti accedono alle aule speciali ed ai laboratori solo con la presenza di un insegnante. Nei laboratori o nelle aule speciali tutti devono osservare le norme di comportamento richiamate negli specifici regolamenti affissi. Inoltre il comportamento richiesto in tali ambienti deve essere improntato alla massima attenzione in modo da evitare azioni e situazioni che potrebbero favorire incidenti e/o danneggiamenti.
9. Eventuali danni alle strutture e alle attrezzature scolastiche provocati da comportamenti scorretti, in contrasto con le norme generali o con quelle specifiche di ogni laboratorio, comporteranno per i responsabili l'addebito delle spese di riparazione e/o ripristino. La quantificazione di tali spese sarà effettuata contro fattura, per interventi tecnici esterni, o valutando il tempo impiegato secondo le vigenti tariffe, se l'intervento è effettuato da personale interno.
10. L'accesso alle palestre e' consentito solo con scarpe da ginnastica riservate unicamente per tale uso.
11. Ogni alunno, in base alle elementari norme di buona educazione, e' tenuto al rispetto dell'igiene personale e della pulizia degli ambienti.
12. Spetta ai docenti un accurato controllo delle uscite degli alunni durante l'ora di lezione, in modo che le stesse non abbiano a prolungarsi oltre il minimo necessario, per evitare situazioni di disturbo delle lezioni, indisciplina, pericolo per gli alunni stessi. Non è pertanto consentita l'uscita contemporanea di più studenti della stessa classe durante le lezioni. Non è consentita l'uscita durante la 1° ora di lezione (mattutina e pomeridiana) né l'ora successiva all'intervallo, se non in casi di assoluta necessità. Gli alunni non possono uscire durante

il cambio d'ora, ma devono aspettare il docente dell'ora successiva che deciderà se concedere l'uscita

13. Il servizio di sorveglianza durante l'intervallo, all'interno della scuola, è assicurato dai docenti in servizio nell'ora di lezione che precede l'intervallo stesso secondo turni prestabiliti e resi pubblici.
14. È vietato fumare in tutti gli spazi interni ed esterni dell'edificio scolastico comprese le pertinenze (area cortiliva, parcheggi, ecc.). Tutti sono tenuti a rispettare e far rispettare la norma sia per tutelare la propria salute, sia per non incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge.
15. È consentito utilizzare le scale antincendio solo in caso di emergenza.
16. Di eventuali ammanchi e/o danneggiamenti sono chiamati a rispondere, salvo maggiori sanzioni penali, coloro che li hanno provocati.
17. L'Istituto non risponde di beni preziosi e oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, pur esercitando la massima sorveglianza possibile.
18. Non è consentito l'utilizzo del telefono cellulare da parte dei docenti e degli alunni durante le ore di lezione in quanto tale comportamento si traduce in mancanza di rispetto e reca un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle lezioni. È altresì vietato utilizzare altri dispositivi elettronici. Per l'alunno/a che dovesse venir meno al divieto di usare telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, si applica come sanzione il ritiro temporaneo del cellulare o altro dispositivo elettronico, che verrà restituito ai genitori. Nel caso in cui l'alunno/a si rifiuti di consegnarlo o in caso di comportamento recidivo si applicherà la sanzione della sospensione di un giorno dalle lezioni con provvedimento del Dirigente Scolastico. Oltre a ciò, potrebbe configurarsi un comportamento illegale di violazione della privacy, nel caso di uso illecito di immagini e suoni.
19. Il comportamento durante i viaggi di istruzione di durata di uno o più giorni dovrà essere conforme a quanto sopra elencato, configurandosi il viaggio di istruzione come attività didattica fuori sede.

Art. 2 - ASSENZE, RITARDI, USCITE, GIUSTIFICAZIONI

1. Assenze

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale (DPR 122/09 art. 14 comma 7). È possibile derogare in casi del tutto straordinari e motivati per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Modalità per la registrazione delle giustificazioni delle assenze, ritardi e uscite anticipate.

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE: le famiglie potranno giustificare sul Registro Elettronico.

- **RITARDI**: le famiglie potranno giustificare sul Registro Elettronico
- **USCITE ANTICIPATE**: **passare dalla Dirigenza o Delegato dal Dirigente Scolastico**
 - i minori potranno uscire esclusivamente accompagnati dai genitori o adulti delegati dalla famiglia e i docenti provvederanno a registrare l'uscita anticipata sul Registro Elettronico;
 - gli studenti maggiorenni sono autorizzati ad uscire dalla Dirigenza con comunicazione alla 1° ora di lezione e i docenti provvederanno a registrare l'uscita anticipata sul Registro Elettronico.

USO DEL REGISTRO ELETTRONICO PER LE GIUSTIFICAZIONI

PROCEDURA: nel sito della scuola www.cattaneodallaglio.edu.it nell'area "famiglie" cliccare "REGISTRO ELETTRONICO", inserire nome utente e password. Nella sezione "servizi alunno" selezionare "assenze giornaliere" per poi giustificare l'assenza, il ritardo o l'uscita anticipata.

Verranno fornite due password distinte per genitori e studenti. Solo la password genitori consente la giustificazione delle assenze.

NOME UTENTE E PASSWORD STUDENTI: verranno consegnate personalmente a scuola.

NOME UTENTE E PASSWORD GENITORI: potranno essere ritirate in Ufficio Didattico, in alternativa, inviate via mail. Si invitano i genitori a fornire gli indirizzi di posta elettronica.

La segreteria didattica supporterà le famiglie che non sono in grado di attivare la procedura on line.

- a) Il coordinatore terrà monitorata la situazione della classe e informerà la famiglia qualora si verificassero situazioni non trasparenti relativamente ad assenze, ritardi e uscite effettuate dallo studente.

2. Ritardi

- a) L'alunno/a che si presenta in ritardo **entro le ore 08.10** sarà ammesso in classe dell'insegnante della 1° ora di lezione.
- b) Gli studenti che giungono a scuola in ritardo **dopo le ore 08.10** non possono, ad eccezione di coloro che hanno il permesso permanente, interrompere la lezione in corso e devono attendere l'inizio del periodo di lezione successivo rimanendo all'interno dell'Istituto, sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici. L'entrata in ritardo, dopo la fine della 1ª ora di lezione del mattino o dopo la fine della 1ª ora di lezione del pomeriggio, potrà essere autorizzata dalla Dirigenza solo per validi e documentati motivi. Non è possibile entrare dopo la fine della 2ª ora di lezione, se non per validi e documentati motivi da esplicitare alla Dirigenza.
- c) Dopo il terzo ritardo nel quadrimestre, esclusi quelli per visite mediche ed esami sanitari, lo studente minorenni e maggiorenne viene accolto a scuola, ma il Dirigente scolastico, o suo delegato, dovrà informare la famiglia ed eventualmente prendere provvedimenti disciplinari.
- d) I coordinatori di classe dovranno periodicamente segnalare al Dirigente scolastico i ritardatari abituali, affinché vengano informate le famiglie ed eventualmente presi provvedimenti disciplinari.

3. Uscite anticipate

- a) Lo studente minorenni può uscire da scuola prima del termine delle lezioni in presenza di uno dei genitori o di altra persona maggiorenne, munita di delega scritta dalla famiglia, previa autorizzazione del Dirigente scolastico o suo delegato.
- b) Lo studente maggiorenne è autorizzato ad uscire anticipatamente dal Dirigente Scolastico o un suo delegato, previa adeguata motivazione da presentare entro la 1ª ora di lezione. Il docente dell'ultima ora di lezione annoterà l'uscita anticipata sul Registro Elettronico.

4. Avvertenze generali

- a) I ritardi e le uscite anticipate sul normale orario di lezione sono da considerarsi come eventi eccezionali.

- b) I ritardi ripetuti, le frequenti uscite anticipate e le assenze abituali costituiscono mancanza disciplinare e possono provocare provvedimenti disciplinari.
- c) Gli alunni che devono servirsi continuamente di mezzi di trasporto pubblico, i cui orari non coincidono con quelli di inizio e termine delle lezioni, possono presentare al Dirigente scolastico domanda motivata di autorizzazione ad ingresso con ritardo e/o uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico, la richiesta deve essere firmata da uno dei genitori.
- d) I genitori degli alunni e gli alunni maggiorenni possono richiedere al Dirigente scolastico il permesso di uscita anticipata per tutto l'anno o periodi dell'anno, compilando in tutte le sue parti l'apposito modello, nei seguenti casi: cure mediche, impegni culturali di documentata importanza, impegni sportivi adeguatamente documentati, assumendosi la responsabilità della mancata partecipazione alle lezioni nelle ore richieste. Il Dirigente scolastico si riserva, anche previa consultazione col Coordinatore del Consiglio di classe, di concedere, limitare o negare questo tipo di autorizzazione.
- e) Non si accettano telefonate né per le entrate né per le uscite né per le giustificazioni.

Avvertenze generali

- a) I ritardi e le uscite anticipate sul normale orario di lezione sono da considerarsi come eventi eccezionali. Viene fissato il numero di 3 tra entrate e uscite per ogni quadrimestre.
- b) I ritardi ripetuti, le frequenti uscite anticipate e le assenze abituali costituiscono mancanza disciplinare e possono provocare provvedimenti disciplinari. Il controllo del numero dei ritardi e uscite viene effettuato mensilmente dal Referente d'indirizzo con la collaborazione dei Coordinatori di classe. Il superamento del numero consentito tra uscite e ritardi, in assenza di validi e documentati motivi, comporterà una segnalazione sul registro elettronico, che porterà ad una penalizzazione sul voto di condotta.
- c) Gli alunni che devono servirsi continuamente di mezzi di trasporto pubblico, i cui orari non coincidono con quelli di inizio e termine delle lezioni, possono presentare al Dirigente scolastico domanda motivata di autorizzazione ad ingresso con ritardo e/o uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico, la richiesta deve essere firmata da uno dei genitori.
- d) I genitori degli alunni e gli alunni maggiorenni possono richiedere al Dirigente scolastico il permesso di uscita anticipata per tutto l'anno o periodi dell'anno, compilando in tutte le sue parti l'apposito modello, nei seguenti casi: cure mediche, impegni culturali di documentata importanza, impegni sportivi adeguatamente documentati, assumendosi la responsabilità della mancata partecipazione alle lezioni nelle ore richieste. Il Dirigente scolastico si riserva, anche previa consultazione col coordinatore del Consiglio di classe, di concedere, limitare o negare questo tipo di autorizzazione.

TRASPARENZA

Art. 3 - VERIFICHE E VALUTAZIONE

1. Verifiche

- a) Le verifiche scritte devono essere programmate, mediante annotazione sul registro di classe, con almeno una settimana di anticipo. Nel caso uno o più alunni siano assenti le verifiche potranno essere recuperate successivamente secondo le modalità stabilite dal docente.
- b) In una giornata è opportuno non attuare più di una verifica scritta.
- c) La correzione della verifica dovrà essere effettuata entro 15 giorni dall'esecuzione della prova. Non è ammessa una successiva verifica prima della correzione e della consegna di quella precedente.
- d) Il docente è tenuto a comunicare alla classe il seguente numero di verifiche quadriali:
 - Materie con solo voto orale: numero minimo di verifiche due, di cui, almeno una, in forma di interrogazione;

- Materie con voto all'orale e allo scritto: numero minimo di verifiche orali due e tre verifiche scritte; per quelle materie che hanno solo due ore settimanali per classe le verifiche saranno due sia scritte che orali;
- Materie con tre voti: orale, scritto e pratico: numero minimo di verifiche: due orali, due scritte e due pratiche.

Si specifica che l'attribuzione di una valutazione orale può contemplare anche prove scritte (test, quesiti a risposta chiusa/aperta, ecc), oltre alle necessarie interrogazioni orali.

2. Valutazione

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento e il rendimento scolastico complessivo degli studenti.

- a) I docenti sono tenuti a comunicare alle classi i criteri di valutazione, non solo quelli relativi alle verifiche oggettive (scritto, orale, pratico) ma anche quelli riguardanti gli obiettivi trasversali (consegna e svolgimento puntuale dei compiti assegnati, interesse e partecipazione all'attività didattica, ecc.).
- b) La valutazione finale tiene conto dell'andamento didattico dello studente durante tutto l'anno scolastico. L'insufficienza maturata nel 1° quadrimestre nella singola disciplina dovrà essere sanata attraverso prove di recupero nel corso del 2° quadrimestre. Il voto positivo conseguito in tali prove colmerà il debito, ma non verrà utilizzato per definire il voto finale. Se nel 1° quadrimestre la valutazione è positiva come nel 2°, si terrà in considerazione dell'eventuale progresso nella valutazione finale.
- c) I criteri di valutazione e le modalità nel punteggiaggio devono essere comunicati agli studenti all'inizio della prova, per iscritto o oralmente, in maniera tale che possano conoscere al termine il voto assegnato.
- d) La valutazione della prova orale, il voto, deve essere comunicato allo studente al termine dell'interrogazione.
- e) I voti finali sono assegnati in decimi, dall'1 al 10.
- f) La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici.
- g) Le valutazioni infraquadrimestrali del 1° e del 2° periodo, rispettivamente a fine novembre o a fine marzo, verranno comunicate alle famiglie dei soli studenti che hanno situazioni problematiche con almeno tre insufficienze.
- h) Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che hanno frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale e che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.
- i) Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. Entro l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, previo accertamento del recupero delle carenze formative, il consiglio di classe formula il giudizio finale di ammissione o non ammissione dello studente alla classe successiva.

DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Art. 4 - NORME GENERALI

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, ad eccezione della frequenza irregolare e dell'ingiustificata assenza alle lezioni.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti.
5. Nei periodi di allontanamento non superiori ai quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri al reinserimento, ove possibile, nella comunità scolastica.
6. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno resa necessaria l'irrogazione della stessa.
7. I provvedimenti disciplinari relativi al 1° e 2° periodo concorrono a determinare il voto di condotta rispettivamente del 1°quadrimestrale e quello finale.

Art. 5 - INFRAZIONI

Costituiscono mancanze disciplinari:

1. Frequenza irregolare e assenze non giustificate alle lezioni e alle attività aggiuntive obbligatorie deliberate dal Consiglio di Classe.
2. Comportamento scorretto e irrispettoso nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale della scuola e soprattutto dei compagni.
3. Inosservanza delle disposizioni organizzative, di tutela della salute e della sicurezza.
4. Uso scorretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici in modo tale da arrecare danno al patrimonio della scuola.
5. Trascuratezza e negligenza nei confronti dell'ambiente scolastico.
6. Reati che violino la dignità della persona umana (violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.).
7. Comportamenti che provochino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento, ecc.).

Art. 6 - SANZIONI

A) Sanzioni che non determinano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

Se la mancanza è di lieve entità, l'alunno può essere richiamato dal personale in servizio (docenti e collaboratori scolastici) prima verbalmente e poi per iscritto sul Registro di classe. La nota sarà controfirmata dal Dirigente Scolastico o suo delegato, che, sentite le parti, ufficializzerà l'ammonizione. In caso di reiterati richiami sul comportamento dello studente, il Dirigente scolastico convoca i genitori.

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni

In caso di gravi o ripetute infrazioni disciplinari, il Dirigente scolastico convoca entro cinque giorni il Consiglio di Classe, che valuta, in relazione alla gravità del fatto e sentito lo studente interessato, la durata della sanzione.

Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e la famiglia al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1. devono essere commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento, ecc.);

2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni.

Durante il periodo di allontanamento, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato al reinserimento, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1. ricomparsa dei reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2. non sono realizzabili interventi per il reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 7 - ORGANO DI GARANZIA

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, costituito dai membri componenti la Giunta Esecutiva.
2. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni; qualora non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Per la validità delle deliberazioni, è necessario che siano presenti tutti i membri.
3. L'organo di garanzia decide anche sui conflitti circa l'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti all'interno della scuola, su iniziativa di chiunque vi abbia interesse.

Art. 8 - RICORSI AL DIRETTORE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti.